

Il **D.L. 73/2021**, meglio conosciuto come “**Decreto sostegni bis**” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25.05.2021, ed è entrato in vigore il 26/05/2021. Si riportano, in sintesi, le più rilevanti **novità** introdotte, di interesse della categoria.

<p><b>Contributo a fondo perduto: riproposto ulteriore contributo a fondo perduto</b></p>	<p>È riconosciuto un ulteriore <b>contributo a fondo perduto</b> ai beneficiari del <b>contributo</b> previsto dal <b>Decreto Sostegni</b> che hanno la <b>partita Iva attiva alla data del 26.05.2021</b>.</p>
<p><b>Contributo a fondo perduto: modalità alternativa di calcolo del fatturato</b></p>	<p>In <b>alternativa</b> al contributo di cui al precedente punto, è possibile beneficiare di un <b>contributo</b> calcolato sul confronto dell'<b>ammontare medio mensile del fatturato del periodo 01.04.2020-31.03.2021 e 01.04.2019-31.03.2020</b>.</p> <p>La <b>misura del contributo</b> è diversa, a seconda che il soggetto abbia o meno beneficiato del contributo di cui al <b>Decreto Sostegni</b>.</p> <p>Per i <b>oggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni</b> devono essere applicate le seguenti <b>percentuali</b> allo scostamento del fatturato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) <b>60%</b> per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;</li><li>b) <b>50%</b> per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;</li><li>c) <b>40%</b> per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;</li><li>d) <b>30%</b> per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;</li><li>e) <b>20%</b> per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.</li></ul> <p>Per i soggetti che <b>non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto</b> del Decreto Sostegni trovano invece applicazione le <b>seguenti percentuali</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) <b>90%</b> per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;</li><li>b) <b>70%</b> per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;</li></ul>

	<p>c) <b>50%</b> per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;</p> <p>d) <b>40%</b> per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;</p> <p>e) <b>30%</b> per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.</p> <p>Per la richiesta di questo contributo dovrà essere trasmessa apposita <b>istanza</b>; i soggetti obbligati a presentare le Li.Pe. potranno presentare l'istanza solo <b>dopo aver presentato la comunicazione relativa al I° trimestre 2021</b>.</p>
<p><b>Contributo a fondo perduto: caso di riduzione del risultato economico d'esercizio</b></p>	<p>È previsto un contributo a fondo perduto per coloro che hanno registrato un <b>peggioramento del risultato economico d'esercizio</b> relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre <b>2020</b>, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla <b>percentuale che sarà definita con apposito decreto attuativo del Mef</b>.</p> <p>Sempre al <b>Mef</b> è attribuito il compito di stabilire, con apposito decreto attuativo, la <b>percentuale da applicare</b> per l'individuazione dell'ammontare del contributo.</p> <p>L'istanza per il riconoscimento del contributo in esame potrà essere trasmessa solo se la <b>dichiarazione dei redditi</b> relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 è <b>presentata entro il 10.09.2021</b>. In merito a questo ultimo periodo si auspica che in fase di conversione del D.L. in Legge la data del 10.09.2021 venga modificata e riportata alla naturale scadenza del 30.11.2021. In caso contrario creerebbe non pochi problemi agli operatori già subissati di scadenze da rispettare.</p>
<p><b>Credito d'imposta locazioni 2021: estensione e proroga</b></p>	<p><b>Il credito d'imposta per canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo ed affitto d'azienda è riconosciuto per i canoni dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• agli esercenti attività <b>d'impresa, arte o professione</b> con ricavi non superiori a 15 milioni di euro, nonché agli <b>enti non commerciali</b>,</li> <li>• a condizione che il <b>fatturato del periodo 01.04.2020-31.03.2021 sia inferiore di almeno il 30%</b> rispetto al fatturato medio mensile del periodo 01.04.2019-31.03.2020</li> </ul>

	(tale requisito <b>non deve essere rispettato</b> se l'attività è <b>iniziata dal 2019</b> ).
<b>Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione</b>	È stato differito al <b>30 giugno 2021</b> il <b>termine di sospensione</b> del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da <b>cartelle di pagamento</b> , avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. I <b>pagamenti</b> dovranno dunque essere effettuati entro il <b>31 luglio 2021</b> .
<b>Proroga moratoria per le Pmi</b>	Sono <b>prorogate fino al 31.12.2021</b> le misure di sostegno previste dall' <b>articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020</b> , limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile. Previa <b>specificata comunicazione</b> da far pervenire al soggetto finanziatore entro il <b>15.06.2021</b> . Esempio: per i <b>mutui</b> e gli altri <b>finanziamenti a rimborso rateale</b> , il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è <b>sospeso fino al 31.12.2021</b> .
<b>Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione</b>	Ai <b>soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni</b> , agli <b>enti non commerciali</b> , nonché alle <b>strutture ricettive extra-alberghiere</b> a carattere non imprenditoriale (se in possesso del codice identificativo di cui all' <b>articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019</b> ) spetta un <b>credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021</b> per la <b>sanificazione degli ambienti</b> e degli strumenti utilizzati e per l' <b>acquisto di dispositivi di protezione individuale</b> e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.  Il <b>credito d'imposta</b> spetta fino ad un <b>massimo di 60.000 euro</b> per ciascun beneficiario, nel <b>limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021</b> .